




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0021801 P-4.8.2.8
del 03/08/2022



41474005

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 12 aereogeneratori localizzato nel comune di San Martino in Pensilis (CB), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Wind Energy San Martino s.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

Sergio Fiorentino



2873

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 28239 del 22 dicembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di impianto eolico, da realizzarsi nel Comune di San Martino in Pensilis (CB), in località "Pontoni" e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rotello (CB), presentato dalla Wind Energy San Martino S.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame è costituito da 12 aerogeneratori della potenza nominale unitaria di 4,0 MW, costituiti da torri tubolari con altezza massima al mozzo di 120,9 m, diametro del rotore di 158 m, per un'altezza massima complessiva di 199,9 m, avente una potenza complessiva di 48 MW;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Wind Energy San Martino S.r.l., con nota del 20 dicembre del 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità ai fini della consultazione del pubblico, avvenuta in data 12 febbraio del 2020;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, il proponente, con note del 20 maggio 2020 e dell'8 giugno 2020, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, pubblicata sul portale istituzionale del citato Dicastero;

VISTO il parere favorevole, con condizioni, n. 117 del 25 giugno 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha espresso parere favorevole con condizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 35265 del 2 dicembre 2020, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota n. 30468 del 14 settembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo in relazione all'impianto in esame, anche sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Molise con nota prot. n. 7269 del 10 agosto del 2020 e del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 6119 del 19 agosto del 2020;

VISTA la nota del Ministero della transizione ecologica, n. 146231 del 28 dicembre 2021, con la quale è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la documentazione relativa al caso in esame;

VISTA la nota n. 1967 del 24 gennaio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 31 gennaio 2022 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

PRESO ATTO che, ad avviso del Ministero della cultura, tutti gli aerogeneratori ricadono interamente in area sottoposta a tutela paesaggistica, in quanto dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi del Piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta (PTPAAV)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. "Fascia costiera", adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 3971 del 22 luglio 1991, ai sensi della legge regionale del Molise del 1° dicembre 1989, n. 24;

ATTESO CHE l'articolo 8, comma 2 della citata legge regionale del Molise 1° dicembre 1989, n. 24 prevede che: *"Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale; tutte le trasformazioni fisiche e d'uso previste dai Piani urbanistici e da Piani e programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere compatibili con le prescrizioni dei Piani"*;

RILEVATO che il Ministero della cultura, facendo proprie le valutazioni espresse dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise con parere n. 7269 del 10 agosto 2020, ha evidenziato che la realizzazione dell'impianto sarebbe in contrasto con gli obiettivi di tutela della valenza agraria e percettiva del paesaggio del citato PTPAAV n. 1 "Fascia costiera";

RILEVATO che l'opera ricade integralmente in area classificata dal citato Piano come MP1, *"ovvero aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali"* e che gli interventi di trasformazione, ai sensi dell'articolo 32 delle Norme tecniche d'attuazione-NTA, sono ammissibili previa verifica sulla *"compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa"* che, ad avviso del Ministero della cultura, non è stata svolta nel caso in esame;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, gli aerogeneratori nn. A04, A05, A10 e A11 ricadono nella fascia di rispetto di 500 metri dell'antico tratturo "Ururi-Serracapriola" - sottoposto a tutela archeologica con D.M. 15 giugno 1976 - come stabilita dalle "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise", adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 4 agosto 2011;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, la realizzazione di ulteriori 12 aerogeneratori andrebbe a determinare un effetto cumulo, creando un *"continuum di palificate eoliche"* che andrebbe ad inserirsi *"in maniera sensibilmente negativa, nella vista che attualmente si può apprezzare dal belvedere di Serracapriola (FG), nei pressi del Palazzo Maresca, bene vincolato ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004 in virtù del DM del 20 febbraio 1981"*;

CONSIDERATO che, in agro del comune di San Martino in Pensilis e nei territori circostanti, si rinvennero molteplici testimonianze archeologiche e storiche, ancora evidenti, nonché zone di *"spargimento di materiale archeologico"* e che, a giudizio del Ministero della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

cultura, per alcune piazzole su cui insistono gli aerogeneratori e per parte del cavidotto di collegamento, è stato individuato un potenziale rischio archeologico medio-alto;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria del 31 gennaio 2022 il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione europea di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che la convinta adesione dell'Italia al processo di transizione energetica e decarbonizzazione dei settori economici debba avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici;

CONSIDERATO il particolare pregio dell'area, caratterizzata, tra l'altro, dalla coltivazione di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica, i cui disciplinari di produzione sono stati approvati con i decreti ministeriali del 4 novembre 1995, del 1° giugno 2011 e del 6 giugno 2011;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori in progetto, per la loro collocazione, ove venissero realizzati, rischierebbero di mutare significativamente il paesaggio, alterandone la percezione all'interno del contesto, ricco di colture di qualità relative alla produzione vinicola e olivicola e che il progetto si pone in contrasto con quanto previsto dal PTPAAV n. 1 "Fascia costiera";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;

DELIBERA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Martino in Pensilis (CB), in località "Pontoni" e delle relative opere di connessione, ricadenti anche nel Comune di Rotello (CB), composto da 12 aerogeneratori della potenza nominale di 4,0 MW e di potenza complessiva pari a 48,0 MW, della Wind Energy San Martino S.r.l.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li 01 AGO, 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI